

Accertamento di conformità contenente false attestazioni sulla legittimità di opere già eseguite - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19314 del 19/01/2023 Ud. (dep. 08/05/2023) Rv. 284613 - 01

Edilizia - Reato di cui all'art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001 - Accertamento di conformità contenente false attestazioni sulla legittimità di opere già eseguite - Configurabilità - Ragioni.

Integra il reato di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la condotta del tecnico- professionista che, nell'accertamento di conformità richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. citato, attesti falsamente la legittimità di opere già realizzate. (In motivazione, la Corte ha precisato che la norma incriminatrice, pur essendo inserita nell'ambito della disciplina del procedimento relativo al rilascio del permesso di costruire, trova applicazione anche in quello afferente il permesso in sanatoria, senza che ciò comporti violazione del divieto di analogia "in malam partem", analogo essendo il disvalore connesso alla falsa attestazione).

Edilizia